



**Newsletter n. 23/2026 della Giustizia amministrativa
a cura dell'Ufficio del massimario**

Indice

Corte di giustizia dell'Unione europea

1. Corte giust. UE, sez. X, 13 maggio 2026, C-155/25 – *Commissione europea/ Repubblica italiana*, il sistema italiano di assunzione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche statali viola il diritto dell'Unione.

Corte costituzionale

2. Corte cost., 12 maggio 2026, n. 75, non è incostituzionale l'attribuzione delle controversie in tema di abuso di dipendenza economica alle sezioni specializzate in materia di impresa;
3. Corte cost., 12 maggio 2026, n. 74, non è precluso al debitore presentare l'istanza di esdebitazione subito dopo la chiusura della procedura di liquidazione giudiziale.

Corte di cassazione

4. Cass. civ., sez. un., 30 aprile 2026, n. 11959, sulla natura giuridica e sugli effetti della perizia contrattuale;

5. Cass. civ., sez. un., ordinanza 30 aprile 2026, n. 11894, sulla giurisdizione in caso di ripetizione degli incentivi qualora il provvedimento di decadenza non sia più contestabile.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e Tribunali amministrativi regionali

6. Cons. Stato, sez. VII, 11 giugno 2026, n. 4699, sulla rettifica dell'ordinanza di demolizione nell'atto di accertamento di inottemperanza;

7. Cons. Stato, sez. II, 10 giugno 2026, n. 4669, intervento ad *opponendum* e qualità di controinteressato del condominio nelle controversie su opere realizzate sul lastrico solare;

8. Cons. Stato, sez. IV, 19 maggio 2026, n. 4004, permesso di costruire, conflitto tra interessi legittimi pretensivi e criteri di risoluzione;

9. Cons. Stato, sezione V, 14 maggio 2026, n. 3805, *project financing* e prelazione: il vincolo derivante dalla sentenza della Corte di giustizia sull'incompatibilità con il diritto eurounitario;

10. Cons. Stato, sez. II, 11 maggio 2026, n. 3672, sull'accesso agli atti in relazione a diniego di trasferimento richiesto da un carabiniere per ragioni eccezionali;

11. Cons. Stato, sez. VII, 30 aprile 2026, n. 3397, azione risarcitoria nel pubblico impiego pre-privatizzato e giudicato successivo al 15 settembre 2000;

12. T.a.r. per la Lombardia, Brescia, sez. I, 21 maggio 2026 n. 710, il noleggio di monopattini elettrici è un servizio privato: l'accesso agli atti della gara segue la legge n. 241/1990, non il codice dei contratti;

13. T.a.r. per il Lazio, sez. IV, 20 maggio 2026, n. 9336, Guardia di finanza: tempi abbreviati per l'avanzamento di carriera dei luogotenenti vincitori del reclutamento straordinario;

14. T.a.r. per la Lombardia, Brescia, sez. I, 20 maggio 2026, n. 701, sulla conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro non stagionale;

15. T.a.r. per la Lombardia, Brescia, sez. II, 7 maggio 2026, n. 614, sulle ipotesi di riduzione o di esonero dal contributo di costruzione;

16. T.a.r. per il Lazio, sez. IV-ter, 4 maggio 2026, n. 7955, autorizzazione all' esercizio speciale di rivendica di tabacchi: rilevano i criteri elastici della distanza fra i prestatori e della densità della popolazione.

Normativa e altre novità di interesse

17. Decreto legislativo 7 maggio 2026, n. 91 – Attuazione della direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che modifica le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE, nonché attuazione della direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, e che modifica le direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE (in G.U., serie generale n. 118 del 23 maggio 2026).

Corte di giustizia dell'Unione europea

(1)

Il sistema italiano di assunzione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche statali viola il diritto dell'Unione.

Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione X, 13 maggio 2026, C-155/25 – Commissione europea / Repubblica italiana.

Non avendo previsto misure volte a prevenire l'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato in relazione al personale amministrativo, tecnico e ausiliario supplente impiegato presso le istituzioni scolastiche statali, la Repubblica italiana ha mancato agli obblighi ad essa incombenti in virtù della clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.

Corte costituzionale

(2)

Non è incostituzionale l'attribuzione delle controversie in tema di abuso di dipendenza economica alle sezioni specializzate in materia di impresa.

Corte costituzionale, 12 maggio 2026, n. 75 – Pres. Amoroso, Red. Sciarrone Alibrandi.

Non è incostituzionale l'art. 9, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 192 del 1998, introdotto dall'art. 33, comma 1, lettera c), della legge n. 118 del 2022, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, e, per il profilo della ragionevole durata del processo, 111, secondo comma, Cost., con riferimento alla previsione che le azioni civili esperibili in caso di abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni, «sono proposte di fronte alle sezioni specializzate in materia di impresa». Infatti, l'eventuale eccessivo allungamento dei tempi processuali – prospettato come lesivo del principio di ragionevole durata dei processi – è scongiurabile attraverso una diversa distribuzione delle risorse tra le varie sezioni, specializzate e ordinarie, che compongono l'ufficio giudiziario. La Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 3, ultimo periodo, della legge

numero 192 del 1998, come modificato dalla legge numero 118 del 2022, sollevate dal Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di imprese, con riferimento alla previsione che le azioni civili esperibili in caso di abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni, «sono proposte di fronte alle sezioni specializzate in materia di impresa».

(3)

Non è precluso al debitore presentare l'istanza di esdebitazione subito dopo la chiusura della procedura di liquidazione giudiziale.

Corte costituzionale, 12 maggio 2026, n. 74 – Pres. Amoroso, Red. Sciarrone Alibrandi.

Non è incostituzionale l'art. 281, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (c.d. codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), nella parte in cui stabilisce che il tribunale debba pronunciarsi sull'istanza di esdebitazione «contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura», in riferimento all'art. 76 della Costituzione, atteso che l'espressione «contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura», va intesa nel senso di fare riferimento a una "contestualità logica" piuttosto che strettamente "cronologica".

La Corte ha ritenuto che la previsione secondo cui il tribunale, nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale, dichiara l'esdebitazione, su istanza di parte, «contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura» (articolo 281, comma 1, codice della crisi dell'impresa), correttamente interpretata, non viola l'articolo 76 della Costituzione. Nella specie, la disposizione censurata, introdotta dal legislatore delegato, si inserisce in un contesto normativo costituito dalla legge numero 155 del 2017 recante la delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, cui ha fatto seguito il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza contenuto nel decreto legislativo numero 14 del 2019 e nei successivi decreti correttivi. In tale contesto, l'istituto della esdebitazione – e cioè della liberazione del debitore dai crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione

controllata – mira a ricollocare utilmente il debitore all'interno del sistema economico e sociale, senza il peso delle pregresse esposizioni, nel solco del diritto dell'Unione europea. In particolare, la legge delega numero 155 del 2017 rivela – come si evince dai lavori preparatori – l'impellenza di intervenire sul settore per recepire le sollecitazioni provenienti dall'Unione europea in vista dell'obiettivo, successivamente specificato dalla direttiva 2019/1023/UE (*Insolvency*), di consentire agli imprenditori onesti insolventi o sovraindebitati di beneficiare di una seconda opportunità, mediante l'esdebitazione dopo un ragionevole periodo di tempo, comunque non superiore a tre anni dalla chiusura della procedura, e sulla base di un'unica procedura. La Corte sottolinea che è il principio del *favor debitoris* a giustificare sia la previsione in base alla quale il debitore che ha presentato l'istanza in corso di procedura ha il diritto di conseguire l'esdebitazione già «al momento della chiusura» della medesima (articolo 279, comma 1, cod. crisi d'impresa), se antecedente al decorso di tre anni dall'apertura della stessa, sia il principio direttivo di cui all'articolo 8 della legge delega numero 155 del 2019, che impegnava il legislatore delegato a prevedere la possibilità, per il debitore, di presentare l'istanza di esdebitazione «subito dopo» la chiusura della procedura. In questo quadro, il censurato articolo 281, comma 1, codice crisi d'impresa, là dove dispone che il tribunale, su istanza di parte, dichiara inesigibili i crediti concorsuali non soddisfatti, «contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura», va inteso nel senso di fare riferimento a una “contestualità logica” piuttosto che strettamente “cronologica”.

Tale contestualità sussiste non solo quando il tribunale, avendo ricevuto l'istanza del debitore prima della conclusione della procedura, provveda all'esdebitazione direttamente con il decreto di chiusura della stessa, ma anche quando, ove l'istanza sia stata presentata «subito dopo» la chiusura, il tribunale pronunci l'esdebitazione con un successivo decreto, all'esito di un sub-procedimento svolto pur sempre nell'ambito della liquidazione giudiziale.

Corte di cassazione

(4)

Sulla natura giuridica e sugli effetti della perizia contrattuale.

Corte di cassazione, sezioni unite civili, 30 aprile 2026, n. 11959 – Pres. D’Ascola, Est. Pazzi

La perizia contrattuale consiste, in genere, in una clausola contrattuale con cui i contraenti vogliono che un terzo, scelto per le sue conoscenze tecniche specifiche e la fiducia che su di lui ripongono, intervenga su una o più questioni rilevanti per un rapporto giuridico tra loro intercorrente, per il cui chiarimento è necessaria l’applicazione di massime di esperienza di un certo settore, e stabiliscono di assoggettarsi ad un doppio vincolo, quello derivante dal patto in virtù del quale si impegnano ad affidare a un terzo-perito la soluzione di una certa questione e quello derivante dalla perizia che il terzo-perito potrà in essere.

La perizia contrattuale può assumere, ove il suo contenuto sia riconducibile al disposto dell’art. 808-ter c.p.c. e preveda una definitiva rinuncia delle parti ad esercitare i propri diritti avanti al giudice ordinario, natura di arbitrato irrituale; in mancanza di una simile rinuncia la perizia contrattuale costituisce una figura pienamente atipica avente natura di obbligazione contrattuale con cui le parti individuano uno strumento che, ove utilizzato e portato a compimento, consente loro di superare in termini vincolanti una porzione del contrasto esistente attraverso la creazione di un nuovo assetto di interessi dipendente dal responso del terzo, che i contraenti si impegnano a rispettare.

La perizia contrattuale pura ha natura meramente obbligatoria e non preclude a ciascuna delle parti la possibilità di introdurre un’azione giudiziaria che abbia ad oggetto anche la porzione di controversia affidata al perito; una simile condotta assume valore di inadempimento ed espone la parte ad ogni conseguenza risarcitoria ad esso correlata.

L’esercizio del diritto attuato attraverso l’atto di “chiamata” della perizia contrattuale pura e il conseguente avvio di un procedimento che si sviluppa in una protratta e continua serie di operazioni, secondo le modalità contrattualmente previste, costituiscono una condotta (di prolungato adempimento di questa obbligazione contrattuale)

incompatibile con la valutazione normativa di inerzia del titolare che, ai sensi dell'art. 2934 cod. civ., giustifica il decorso della prescrizione e comporta un effetto interruttivo de die in diem per tutto l'arco delle operazioni in cui consiste tale perizia, sino alla sua definizione ovvero alla scadenza del termine a tal fine contrattualmente stabilito.

(5)

Sulla giurisdizione in caso di ripetizione degli incentivi qualora il provvedimento di decadenza non sia più contestabile.

Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 30 aprile 2026, n. 11894 – Pres. Mogini, Rel. Vincenti

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sull'azione di ripetizione esercitata dal GSE nei confronti di una società ammessa agli incentivi, una volta divenuto definitivo il provvedimento di decadenza dalle tariffe incentivanti. Infatti, l'art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a. non estende la giurisdizione esclusiva a tutte le controversie solo causalmente collegate a un provvedimento amministrativo ma richiede che l'oggetto della lite sia l'esercizio, almeno in via mediata, di un potere autoritativo; nel caso di specie, il provvedimento di decadenza è stato riconosciuto legittimo con diverso giudicato: pertanto, la controversia sulla ripetizione degli incentivi non concerne più l'esercizio di poteri pubblicistici; il giudice adito è chiamato non già a sindacare o a valutare la legittimità della decadenza ma soltanto ad accertare se, a fronte di pagamenti effettuati, il titolo giustificativo sia venuto meno e se, per l'effetto, sussista l'obbligo restitutorio ai sensi dell'art. 2033 c.c.

**Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa
per la Regione Siciliana e Tribunali amministrativi
regionali**

(6)

Sulla rettifica dell'ordinanza di demolizione nell'atto di accertamento di inottemperanza.

Consiglio di Stato, sezione VII, 11 giugno 2026, n. 4699 – Pres. ed Est. Ponte

È illegittimo l'atto di accertamento di inottemperanza all'ordinanza di demolizione adottato contestualmente alla rettifica della medesima ordinanza presupposta quanto all'individuazione delle opere abusive, dovendo l'amministrazione, in tali casi, riavviare l'*iter* sanzionatorio al fine di emendare tali errori.

(7)

Intervento *ad opponendum* e qualità di controinteressato del condominio nelle controversie su opere realizzate sul lastrico solare.

Consiglio di Stato, sezione II, 10 giugno 2026, n. 4669 – Pres. f.f. Tarantino, Est. Altavista

Premesso che nel processo amministrativo avente ad oggetto la legittimità del diniego di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 realizzate sul lastrico solare condominiale, anche se di proprietà esclusiva, il condominio deve essere individuato quale controinteressato necessario, in ragione della disciplina speciale che il codice civile riserva al lastrico solare, i singoli condomini sono legittimati all'intervento *ad opponendum* a sostegno della legittimità del diniego di sanatoria, essendo titolari di un interesse differenziato e qualificato alla conservazione della statica, dell'aspetto architettonico e delle condizioni di luce e aria dei piani sottostanti; la mancata notificazione al condominio non può essere sanata dall'intervento spontaneo di singoli condomini avvenuto dopo la scadenza del termine di decadenza per l'impugnazione.

(8)

Permesso di costruire, conflitto tra interessi legittimi pretensivi e criteri di risoluzione.

Consiglio di Stato, sezione IV, 19 maggio 2026, n. 4004 – Pres. Carbone, Est. Carrano

In presenza di più istanze di permesso di costruire tra loro incompatibili, l'amministrazione è tenuta a svolgere un'istruttoria attiva e coordinata, verificando prioritariamente la possibilità di accogliere entrambe le domande anche mediante modifiche progettuali proporzionate, nel rispetto dei principi di collaborazione, buona fede e non aggravamento del procedimento; solo ove tale soluzione non risulti praticabile, può farsi applicazione, in via residuale, del criterio cronologico di esame delle istanze previsto dall'art. 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. È illegittimo il diniego di permesso di costruire (nella specie, per incompatibilità con analogo progetto presentato da un confinante, con riferimento al mancato rispetto delle distanze tra costruzioni) fondato esclusivamente sull'esistenza di un conflitto tra interessi pretensivi concorrenti, non potendo l'amministrazione arrestare l'esercizio del potere con una decisione di sostanziale "non liquet", ma dovendo individuare una soluzione conforme ai criteri legali e ai principi di imparzialità e ragionevolezza.

(9)

***Project financing* e prelazione: il vincolo derivante dalla sentenza della Corte di giustizia sull'incompatibilità con il diritto eurounitario.**

Consiglio di Stato, sezione V, 14 maggio 2026, n. 3805 – Pres. Caringella, Est. Molinaro

L'incompatibilità accertata dalla Corte di giustizia UE del diritto di prelazione riconosciuto al promotore nelle procedure di finanza di progetto con il diritto dell'Unione europea non comporta l'automatica caducazione dell'intera procedura di gara, qualora il ricorso sia limitato

alla contestazione degli atti applicativi della prelazione, dovendo il giudice rispettare i limiti oggettivi del *thema decidendum* determinati dalla domanda di parte, essendogli precluso verificare *ex officio* se possano eventualmente desumersi dalla sentenza della Corte di giustizia ulteriori profili di illegittimità degli atti di gara. Pertanto, l'annullamento deve essere circoscritto all'atto di aggiudicazione e agli atti prodromici, nella parte in cui attuano la prelazione, restando definitivamente consolidati gli atti di gara non impugnati, inclusa la precedente aggiudicazione al miglior offerente. Nel giudizio amministrativo avente ad oggetto l'impugnazione di atti di gara fondati sul diritto di prelazione del promotore nella finanza di progetto, il giudice, pur essendo tenuto a dare applicazione alla pronuncia della Corte di giustizia UE che ne afferma l'incompatibilità con il diritto dell'Unione, può disporre l'annullamento dei soli atti impugnati, nei limiti dei motivi di ricorso dedotti, in applicazione del principio della domanda e del correlato principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Il contrasto di un atto amministrativo con il diritto europeo costituisce infatti motivo di annullabilità e non di nullità. Il principio di effettività della tutela giurisdizionale di derivazione eurounitaria, anche in materia di appalti e concessioni, non osta all'applicazione del principio della domanda nel processo amministrativo, sicché il giudice deve assicurare un effetto utile alla domanda proposta senza estendere d'ufficio il sindacato a profili ulteriori di illegittimità non dedotti dalle parti.

(10)

Sull'accesso agli atti in relazione a diniego di trasferimento richiesto da un carabiniere per ragioni eccezionali.

Consiglio di Stato, sezione II, 11 maggio 2026, n. 3672 – Pres. Poli, Est. Basilico

È legittimo il diniego opposto sull'istanza di accesso di un carabiniere - motivata da esigenze difensive avverso un diniego di trasferimento per ragioni eccezionali – ad un numero elevato di piante organiche e di movimenti nella sede di attuale impiego e nelle possibili sedi di destinazione, risolvendosi in un controllo generalizzato sull'operato

dell'amministrazione privo del carattere di strumentalità necessaria, stante anche la natura eccezionale del trasferimento in questione.

(11)

Azione risarcitoria nel pubblico impiego pre-privatizzato e giudicato successivo al 15 settembre 2000.

Consiglio di Stato, sezione VII, 30 aprile 2026, n. 3397 – Pres. Lipari, Est. Di Carlo

È ammissibile l'azione di risarcimento del danno proposta dinanzi al giudice amministrativo quando il giudicato di annullamento dell'atto presupposto si sia formato successivamente alla scadenza del termine decadenziale del 15 settembre 2000 previsto dall'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001, atteso che, per effetto della *vis* attrattiva che la lega alla vicenda processuale di merito presupposta, la domanda risarcitoria resta insensibile alla sopravvenienza della preclusione temporale.

(12)

Il noleggio di monopattini elettrici è un servizio privato: l'accesso agli atti della gara segue la legge n. 241/1990, non il codice dei contratti.

T.a.r. per la Lombardia, Brescia, sezione I, 21 maggio 2026 n. 710 – Pres. Gabricci, Est. Di Fede.

Siccome il servizio di noleggio di monopattini elettrici nel territorio comunale non costituisce un servizio pubblico, bensì un servizio privato che, ai sensi dell'art. 9 della direttiva 2006/123/CE sui servizi del mercato interno, è soggetto alla previa autorizzazione qualora lo richiedano ragioni imperative d'interesse generale, ne discende che l'accesso agli atti della gara finalizzata a selezionare due soli operatori che possano ottenere l'abilitazione allo svolgimento del servizio, in un contesto di contingentamento dei titoli autorizzativi, ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 59/2010, attuativo della direttiva citata, non è assoggettato alla disciplina speciale

dell'art. 35 d.lgs. n. 36/2023, ma alla disciplina generale sull'accesso documentale di cui agli artt. 22 ss. l. n. 241/1990: questo comporta che, per i controinteressati, vengono in rilievo non solo i veri e propri segreti industriali e commerciali, ma anche più generali esigenze di riservatezza a tutela di un interesse industriale o commerciale; d'altro canto, però, quelle esigenze recedono comunque, se la conoscenza del documento è necessaria all'istante per curare o difendere i propri interessi.

(13)

Guardia di finanza: tempi abbreviati per l'avanzamento di carriera dei luogotenenti vincitori del reclutamento straordinario.

T.a.r. per il Lazio, sezione IV, 20 maggio 2026, n. 9336 - Pres. Mele, Est. Scali

In tema di avanzamento del personale della guardia di finanza, il regime transitorio di cui all'art. 36 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, relativo al transito dei luogotenenti apicali, ha natura eccezionale e autonoma, pertanto è illegittima l'applicazione dei tempi ordinari di progressione previsti per il reclutamento nel ruolo normale. In mancanza di disciplina espressa, i tempi di avanzamento devono essere individuati in via analogica nelle corrispondenti disposizioni previste per l'arma dei carabinieri, al fine di garantire equiordinazione tra le forze di polizia, coerenza sistematica e rispetto dei principi di ragionevolezza e buon andamento.

(14)

Sulla conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro non stagionale

T.a.r. per la Lombardia, Brescia, sezione I, 20 maggio 2026, n. 701 – Pres. Gabbricci, Est. Fede

La richiesta di conversione di un permesso di soggiorno per lavoro da stagionale a non stagionale va presentata entro la scadenza del permesso da convertire. Ciò è desumibile sia dalla natura stessa dell'istituto della

conversione, la quale presuppone l'esistenza di un permesso che sia ancora in vigore; sia dall'art. 6, comma 1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 sulla conversione di un permesso per motivi di studio e formazione, che espressamente prevede quel termine; tutt'al più si può ammettere che l'istanza di conversione sia presentata entro i successivi sessanta giorni, come stabilito per i rinnovi dei permessi.

(15)

Sulle ipotesi di riduzione o di esonero dal contributo di costruzione.

T.a.r. per la Lombardia, Brescia, sezione II, 7 maggio 2026, n. 614 – Pres. Pedron, Est. Cappelli

Nell'ordinamento giuridico e, in particolare, in materia di edilizia ed urbanistica, vige la regola generale dell'onerosità del permesso di costruire. Non mancano ipotesi di riduzione o di esonero dal contributo di costruzione, che sono tassative e di stretta interpretazione e che, in quanto costituiscono eccezioni al principio costituzionale di capacità contributiva, richiedono una copertura legislativa.

(16)

Autorizzazione all'esercizio speciale di rivendica di tabacchi: rilevano i criteri elastici della distanza fra i prestatori e della densità della popolazione.

T.a.r. per il Lazio, sezione IV-ter, 4 maggio 2026, n. 7955 – Pres. Tricarico, Est. Bello

L'amministrazione, ai fini dell'autorizzazione all'esercizio speciale di rivendita dei tabacchi, deve compiere una valutazione discrezionale che, da un lato, assuma i criteri della distanza e della densità della popolazione come elastici e non rigidi (insuscettibili di disapplicazione in quanto attuativi della l. 3 maggio 2019, n. 37, c.d. legge europea 2008), dall'altro, sia informata alla soddisfazione della necessità di pubblico servizio

postulata dalla norma, in un bilanciamento informato a criteri di razionalità e di congruità rispetto alla vicenda concreta.

Normativa e altre novità di interesse

(17)

Decreto legislativo 7 maggio 2026, n. 91 - Attuazione della direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che modifica le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE, nonché attuazione della direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, e che modifica le direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE (in G.U., serie generale, n. 118 del 23 maggio 2026).